



DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

VERBALE N. 30 DEL 30/11/98

OGGETTO: REGOLAMENTO COMUNALE PER L'ISTITUZIONE E LA DISCIPLINA DEL CANONE PER LE INIZIATIVE PUBBLICITARIE ED APPROVAZIONE TARIFFE.

L'anno millenovecentonovantotto addi trenta del mese di Novembre alle ore 16.00 nell'Ufficio Comunale di ACUTO e nella sede di convocazione Consiliare.

Convocato dal Sindaco (ai sensi dell'art. 36 della legge 8 Giugno 1990, n. 142) con avvisi scritti consegnati a domicilio nei termini prescritti, come riferisce il messo, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione straordinaria ed urgente di prima convocazione in seduta pubblica per trattare l'oggetto suindicato.

Fatto l'appello nominale, risultano presenti:

- |                        |          |
|------------------------|----------|
| 1) PILOZZI PIO         | Presente |
| 2) CORI CLAUDIO        | Presente |
| 3) CORI DANIELA        | Presente |
| 4) BELLUCCI ACHILLE    | Presente |
| 5) BELLUCCI GIANCARLO  | Assente  |
| 6) MELONI LAURA        | Presente |
| 7) PERINELLI LORETTA   | Presente |
| 8) SABENE CLAUDIO      | Presente |
| 9) SERAFINI LEONELLO   | Presente |
| 10) AGOSTINI AUGUSTO   | Presente |
| 11) AGOSTINI GIANCARLO | Presente |
| 12) FALAMESCA PIETRO   | Presente |
| 13) SPARAGNA MAURIZIO  | Presente |

COMUNE DI ACUTO  
RELATA DI PUBBLICAZIONE

N. 452 / Cron.  
Il presente atto viene pubblicato all'Albo Pretorio da oggi 2/12/98 per la durata di giorni 15 e vi rimarrà affisso fino al giorno 18/12/98 Acuto, 2/12/98  
Il Delegato addetto

Risultato legale il numero degli intervenuti, assume la presidenza il Sindaco Ing. Pio Pillozzi.

Partecipa il Segretario Comunale Dr. Giovanni Minnucci.

Il Presidente dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto regolarmente iscritto all'ordine del giorno, premettendo che sulla proposta della presente deliberazione:

- il responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica;
- il responsabile di ragioneria, per quanto concerne la regolarità contabile;

ai sensi dell'art. 53 della legge 8 giugno 1990, n. 142, hanno espresso parere favorevole.

Si da atto che nel frattempo è entrato in aula il Consigliere Perinelli Loretta. Presenti 12.

### IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che, con propria precedente deliberazione n. 45, in data 28/6/94, venne approvato, in relazione al disposto del capo II del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, il "Regolamento comunale per l'applicazione dell'imposta comunale sulla pubblicità";

Visto che, l'art. 62, comma 1, del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, che testualmente recita:

*"I comuni possono, con regolamento adottato a norma dell'articolo 52, escludere l'applicazione, nel proprio territorio, dell'imposta comunale sulla pubblicità di cui al capo I del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, sottoponendo le iniziative pubblicitarie che incidono sull'arredo urbano o sull'ambiente ad un regime autorizzatorio e assoggettandole al pagamento di un canone in base a tariffa."*

Visto lo schema di regolamento predisposto dagli uffici, nel testo proposto dalla Giunta comunale;

Visto l'art. 5 della legge 8 giugno 1990, n. 142, che testualmente recita:

#### Art. 5 - Regolamenti.

*1. Nel rispetto della legge e dello statuto, il comune e la provincia adottano regolamenti per l'organizzazione ed il funzionamento delle istituzioni e degli organismi di partecipazione, per il funzionamento degli organi e degli uffici e per l'esercizio delle funzioni.*

Ritenuto lo schema di regolamento proposto per l'approvazione corrispondente pienamente alle esigenze di questo Comune;

Visto il D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 e successive modificazioni;

Vista la legge 8 giugno 1990, n. 142 e successive modificazioni;

Visto lo statuto comunale;

Con il seguente risultato della votazione, accertato dagli scrutatori - ricognitori di voti e proclamato dal Sig. Presidente:

Presenti n. 12, votanti n. 12, astenuti n. ===;

Voti favorevoli n. 12, voti contrari n. ===

### DELIBERA

- 1) Con decorrenza dal 1° gennaio 1999, in applicazione dell'art. 62 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446:
  - a) è esclusa, in questo Comune l'applicazione, nel proprio territorio, dell'imposta comunale sulla pubblicità di cui al capo I del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507;
  - b) le iniziative pubblicitarie che incidono sull'arredo urbano o sull'ambiente sono sottoposte ad un regime autorizzatorio e assoggettate al pagamento di un canone in base a tariffa.
- 2) Di approvare, in applicazione delle norme richiamate in narrativa, il:

### «REGOLAMENTO COMUNALE

### PER LA ISTITUZIONE E LA DISCIPLINA DEL CANONE SULLE INIZIATIVE PUBBLICITARIE»

che si compone di n. 37 articoli e n. 1 tabelle che, allegato, forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.

# COMUNE DI ACUTO

*Provincia di Frosinone*

## **REGOLAMENTO COMUNALE PER LE INIZIATIVE PUBBLICITARIE**

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE  
IL SEGRETARIO COMUNALE  
(Dott. Giovanni Minnucci)

APPROVATO CON DELIBERA  
CC/■ N. 30 DEL 30 NOV. 1998

IL SEGRETARIO COMUNALE  
(Dott. Giovanni Minnucci)



Il Sindaco  
(Dr. Ing. Pio Pilozzi)

**TITOLO I**  
**OGGETTO DEL REGOLAMENTO**

**Articolo 1**  
*Oggetto del regolamento*

1. Il presente regolamento disciplina le iniziative pubblicitarie che incidono sull'arredo urbano o sull'ambiente, nell'ambito del territorio comunale.
2. Il regolamento si applica esclusivamente ai mezzi pubblicitari installati in luoghi pubblici o aperti al pubblico, o da tali luoghi percepibili.
3. Salvi i casi espressamente stabiliti da leggi statali e regionali, o da altri regolamenti del Comune, nessuno può intraprendere iniziative pubblicitarie senza aver ottenuto l'autorizzazione, e senza aver pagato il canone.

**TITOLO II**  
**L'AUTORIZZAZIONE ALL'INSTALLAZIONE**  
**DEI MEZZI PUBBLICITARI**

**Articolo 2**  
*Domanda per il rilascio dell'autorizzazione*

1. Chiunque intende installare, anche temporaneamente, mezzi pubblicitari nei luoghi di cui all'art. 1, comma 2, del presente regolamento, deve farne domanda scritta al Comune.
2. La domanda deve contenere:
  - a) le generalità complete del richiedente e del suo legale rappresentante, ed i rispettivi codici fiscali;
  - b) la durata della pubblicità, le dimensioni, l'esatta ubicazione degli impianti pubblicitari ed i mezzi pubblicitari che si intendono installare;
  - c) la sottoscrizione del richiedente o del suo legale rappresentante.
3. L'originale della domanda deve essere redatta in conformità, alla legge sul bollo e deve essere corredata di due copie in carta semplice, da utilizzare per i pareri dell'Ufficio tecnico comunale e dell'Ufficio di Polizia municipale.
4. La domanda dev' essere inoltrata anche se l'installazione è esente dal pagamento del canone.

**Articolo 3**  
*Allegati alla domanda*

1. La domanda dev'essere corredata del preventivo nulla osta tecnico rilasciato dalla competente autorità statale, regionale o provinciale, sia quando l'installazione è fatta su strade statali, regionali o provinciali che attraversano il territorio comunale; sia quando l'installazione è fatta su strade comunali, ma è visibile da strade appartenenti ad altri enti.
2. Alla domanda vanno altresì allegati gli elaborati tecnici e i disegni illustrativi indicanti:
  - a) il tipo di mezzo di effettuazione della pubblicità;
  - b) i materiali da adoperare nella loro fabbricazione e nell'eventuale struttura di sostegno;
  - c) le eventuali norme legislative e regolamentari che disciplinano la realizzazione dei manufatti, ai sensi dell'art. 49, comma 3, del Regolamento di esecuzione del Nuovo codice della strada approvato con Dpr 16/12/92, n. 495.

**Articolo 4**  
*Rilascio dell'autorizzazione*

1. Le autorizzazioni possono essere rilasciate solo se sussistono le seguenti condizioni:
  - a) l'Ufficio di Polizia municipale ed il Dirigente dell'Ufficio Tecnico Comunale hanno espresso parere favorevole;

IL SEGRETARIO COMUNALE  
(Dott. Gigliani Minnucci)

b) l'interessato ha versato il canone nella misura stabilita e una cauzione in danaro o in titoli di Stato ed equiparati pari ad almeno una annualità di canone;

c) l'interessato dimostri, con idonea documentazione di aver osservato le particolari norme che disciplinano la realizzazione delle strutture di sostegno e di fondazione dei mezzi pubblicitari.

2. In luogo della cauzione può essere prestata fideiussione bancaria od assicurativa in conformità alle norme vigenti.

3. Nel caso in cui sia autorizzata l'installazione dei mezzi pubblicitari su spazi ed aree pubbliche, il rilascio dell'autorizzazione vale anche come concessione.

#### **Articolo 5**

##### *Uso dell'autorizzazione*

1. Salvi i casi in cui è diversamente stabilito da leggi dello Stato o della Regione, la autorizzazione è personale e non può essere trasferita a terzi.

2. L'autorizzazione è valida solo per la località, la durata, la superficie e le installazioni autorizzate.

3. Allo scadere dell'autorizzazione, o in caso di revoca anticipata, il proprietario dei mezzi pubblicitari deve rimuoverli a proprie spese e ripristinare lo stato dei luoghi.

#### **Articolo 6**

##### *Rinnovo dell'autorizzazione*

1. Almeno 30 giorni liberi prima della scadenza di una autorizzazione, l'interessato può richiederne il rinnovo osservando, in quanto applicabili, le norme stabilite dal presente regolamento per il rilascio.

#### **Articolo 7**

##### *Revoca dell'autorizzazione*

1. L'autorizzazione può essere revocata per motivi di pubblico interesse.

2. L'autorizzazione dev'essere revocata quando l'interessato ha violato norme stabilite dal presente regolamento oppure - essendo in ritardo con il pagamento del canone - non ha adempiuto al pagamento delle rate scadute entro 30 giorni dal ricevimento della lettera raccomandata di messa in stato di mora.

3. La revoca dell'autorizzazione per motivi d'interesse pubblico dà diritto alla restituzione del canone pagato in anticipo.

4. La revoca dell'autorizzazione per colpa del concedente fa sorgere il diritto del Comune a trattenere il canone pagato in via anticipata, a titolo di penale.

### **TITOLO III**

#### **INDIVIDUAZIONE DELLA TIPOLOGIA DEI MEZZI DI EFFETTUAZIONE DELLA PUBBLICITÀ ESTERNA CHE INCIDONO SULL'ARREDO URBANO O SULL'AMBIENTE**

#### **Articolo 8**

##### *Tipologia*

1. Agli effetti del presente regolamento, i mezzi di effettuazione della pubblicità esterna che incidono sull'arredo urbano o sull'ambiente sono:

- a) le insegne di esercizio;
- b) le preinsegne;
- c) le sorgenti luminose
- d) i cartelli;
- e) gli striscioni, le locandine e gli stendardi;
- f) i segni orizzontali reclamistici
- g) gli impianti pubblicitari di servizio
- h) gli impianti di pubblicità o propaganda;
- i) le sorgenti acustiche.

IL SEGRETARIO COMUNALE  
(Dott. Giovanni Minnucci)

**Articolo 9**  
*Insegna di esercizio*

1. Per «insegna di esercizio» s'intende la scritta in caratteri alfanumerici, completata eventualmente da simboli e da marchi, realizzata e supportata con materiali di qualsiasi natura, installata nella sede dell'attività a cui si riferisce o nelle pertinenze accessorie alla stessa. Può essere luminosa sia per luce propria che per luce indiretta.

**Articolo 10**  
*Preinsegna*

1. Per «preinsegna» s'intende la scritta in caratteri alfanumerici, completata da freccia di orientamento, ed eventualmente da simboli e da marchi, realizzata su manufatto bifacciale e bidimensionale, utilizzabile su una sola o su entrambe le facce, supportato da una idonea struttura di sostegno, finalizzata alla pubblicizzazione direzionale della sede dove si esercita una determinata attività ed installata in modo da facilitare il reperimento della sede stessa e comunque nel raggio di 5 km. Non può essere luminosa, né per luce propria, né per luce indiretta.

**Articolo 11**  
*Sorgente luminosa*

1. Per «sorgente luminosa» s'intende qualsiasi corpo illuminante o insieme di corpi illuminanti che, diffondendo luce in modo puntiforme o lineare o planare, illumina aree, fabbricati, monumenti, manufatti di qualsiasi natura

**Articolo 12**  
*Cartello*

1. Per «cartello» s'intende un manufatto bidimensionale supportato da una idonea struttura di sostegno, con una sola o entrambe le facce finalizzate alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici sia direttamente, sia tramite sovrapposizione di altri elementi, quali manifesti, adesivi, ecc. Può essere luminoso sia per luce propria che per luce indiretta.

**Articolo 13**  
*Striscione, locandina e stendardo*

1. Per «striscione», «locandina» e «stendardo» s'intende l'elemento bidimensionale realizzato in materiale di qualsiasi natura, privo di rigidità, mancante di una superficie di appoggio o comunque non aderente alla stessa. Può essere luminoso per luce indiretta. La locandina, se posizionata sul terreno, può essere realizzata anche in materiale rigido.

**Articolo 14**  
*Segno orizzontale reclamistico*

1. Per «segno orizzontale reclamistico» s'intende la riproduzione sulla superficie stradale, con pellicole adesive, di scritte in caratteri alfanumerici, di simboli e di marchi, finalizzata alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici.

**Articolo 15**  
*Impianto pubblicitario di servizio*

1. Per «impianto pubblicitario di servizio» s'intende qualunque manufatto avente quale scopo primario un servizio di pubblica utilità nell'ambito dell'arredo urbano e stradale (fermate autobus, pensiline, transenne parapetonali, cestini, panchine, orologi, o simili) recante uno spazio pubblicitario che può anche essere luminoso sia per luce diretta che per luce indiretta.

**Articolo 16**  
*Impianto di pubblicità e propaganda*

1. Per «impianto di pubblicità o propaganda» s'intende qualunque manufatto finalizzato alla pubblicità o alla propaganda sia di prodotti che di attività e non individuabile secondo definizioni precedenti, né come insegna di esercizio, né come preinsegna, né come cartello, né come striscione, locandina o stendardo, né come segno orizzontale reclamistico, né come impianto pubblicitario di servizio. Può essere luminoso sia per luce propria che per luce indiretta.

**Articolo 17**  
*Sorgente acustica*

1. Per «sorgente acustica» s'intende qualsiasi apparecchio amplificatore quali altoparlanti, megafoni e simili.

IL SEGRETARIO COMUNALE  
(Dott. Giovanni Minnucci)

**TITOLO IV**  
**MODALITÀ DI IMPIEGO DEI MEZZI PUBBLICITARI**

**Articolo 18**  
*Dimensioni*

1. Le preinsegne hanno forma rettangolare e dimensioni contenute entro i limiti inferiori di 1 m x 0,20 m e superiori di 1,50 m x 0,30 m. È ammesso l'abbinamento sulla stessa struttura di sostegno di un numero massimo di sei preinsegne per ogni senso di marcia a condizione che le stesse abbiano le stesse dimensioni e costituiscano oggetto di un'unica autorizzazione.

**Articolo 19**  
*Caratteristiche*

1. I cartelli, le insegne d'esercizio, le preinsegne, gli striscioni, le locandine, gli standardi, i segni orizzontali reclamistici, gli impianti pubblicitari di servizio e gli impianti di pubblicità o propaganda devono essere realizzati nelle loro parti strutturali con materiali non deperibili e resistenti agli agenti atmosferici.

2. Le strutture di sostegno e di fondazione devono essere calcolate per resistere alla spinta del vento, saldamente realizzate ed ancorate, sia globalmente che nei singoli elementi.

3. Qualora le suddette strutture costituiscono manufatti la cui realizzazione e posa in opera è regolamentata da specifiche norme, l'osservanza delle stesse e l'adempimento degli obblighi da queste previste deve essere documentato prima del ritiro dell'autorizzazione di cui all'articolo 4 del presente regolamento.

4. I cartelli, le insegne di esercizio, le preinsegne, gli striscioni, le locandine, gli standardi, i segni orizzontali reclamistici, gli impianti pubblicitari di servizio e gli impianti di pubblicità o propaganda hanno sagoma regolare, che in ogni caso non deve generare confusione con la segnaletica stradale. Particolare cautela è adottata nell'uso dei colori, specialmente del rosso, e del loro abbinamento, al fine di non generare confusione con la segnaletica stradale, specialmente in corrispondenza e in prossimità delle intersezioni. Occorre altresì evitare che il colore rosso utilizzato nei cartelli, nelle insegne di esercizio e negli altri mezzi pubblicitari costituisca sfondo di segnali stradali di pericolo, di precedenza e d'obbligo, limitandone la percettibilità.

5. Il bordo inferiore dei cartelli, delle insegne di esercizio e degli altri mezzi pubblicitari, ad eccezione degli impianti pubblicitari di servizio, posti in opera fuori dai centri abitati, deve essere, in ogni suo punto, ad una quota non inferiore a 1,5 m rispetto a quella della banchina stradale misurata nella sezione stradale corrispondente. Il bordo inferiore degli striscioni, delle locandine e degli standardi, se posizionati al di sopra della carreggiata, sia sulle strade urbane che sulle strade extraurbane, deve essere in ogni suo punto, ad una quota non inferiore a 5,1 m rispetto al piano della carreggiata.

**Articolo 20**  
*Caratteristiche dei mezzi pubblicitari luminosi*

1. Le sorgenti luminose, i cartelli, le insegne di esercizio, le preinsegne, gli striscioni, le locandine e gli standardi, gli impianti pubblicitari di servizio e quelli di pubblicità o propaganda luminosi, per luce propria o per luce indiretta, posti fuori dai centri abitati, lungo o in prossimità delle strade dove ne è consentita l'installazione, non possono avere luce né intermittente, né di intensità luminosa superiore a 150 watt per metro quadrato, o che, comunque, provochi abbagliamento.

2. Le sorgenti luminose, i cartelli, le insegne di esercizio e gli altri mezzi pubblicitari luminosi hanno una sagoma regolare che in ogni caso non deve generare confusione con la segnaletica stradale. Particolare cautela è adottata nell'uso dei colori, specialmente del rosso e del verde, e del loro abbinamento, al fine di non generare confusione con la segnaletica luminosa specialmente in corrispondenza e in prossimità delle intersezioni. Nel caso di intersezioni semaforizzate, ad una distanza dalle stesse inferiore a 300 m, fuori dai centri abitati, è vietato l'uso dei colori rosso e verde nelle sorgenti luminose, nei cartelli, nelle insegne di esercizio e negli altri mezzi pubblicitari posti a meno di 15 m dal bordo della carreggiata, salvo motivata deroga da parte dell'ente concedente l'autorizzazione.

3. La croce rossa luminosa è consentita esclusivamente per indicare farmacie, ambulatori e posti di pronto soccorso.

**TITOLO V**  
**DIVIETI, LIMITAZIONE E AGEVOLAZIONI**

**Articolo 21**  
*Luoghi sottoposti a vincoli paesaggistici,  
o d'interesse storico ed artistico*

1. Lungo le strade, nell'ambito e in prossimità di luoghi sottoposti a vincoli a tutela di bellezze naturali e paesaggistiche o di edifici o di luoghi di interesse storico o artistico, è vietato collocare cartelli e altri mezzi pubblicitari.

IL SEGRETARIO COMUNALE  
(Dott. Giovanni Minnucci)

**Articolo 22**  
*Pubblicità sonora a mezzo  
di apparecchi amplificatori*

1. La pubblicità sonora per mezzo di apparecchi amplificatori è consentita dalle ore 9 alle ore 13, ed è sempre vietata nei mesi di Luglio e Agosto.
2. È vietata la pubblicità sonora in luoghi distanti meno di 300 metri da cimiteri, scuole pubbliche luoghi di culto e simili.
3. La pubblicità sonora non può eccedere i 70 decibel

**Articolo 23**  
**Esenzioni dal canone**

1. Il canone è ~~ESENTE~~
  - a) per la pubblicità effettuata da comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;
  - b) per la pubblicità relativa a manifestazioni politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio, o la partecipazione degli enti pubblici territoriali;
  - c) per la pubblicità relativa a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza.

**Articolo 24**  
*Esenzioni dal canone*

1. Sono esenti dal canone:
  - a) la pubblicità realizzata all'interno dei locali adibiti alla vendita di beni o alla prestazione di servizi quando si riferisca all'attività negli stessi esercitata, nonché i mezzi pubblicitari, ad eccezione delle insegne, esposti nelle vetrine e sulle porte di ingresso dei locali medesimi purché siano attinenti all'attività in essi esercitata e non superino nel loro insieme, la superficie complessiva di mezzo metro quadrato per ciascuna vetrina o ingresso;
  - b) gli avvisi al pubblico esposti nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei locali, o in mancanza nelle immediati adiacenze del punto di vendita, relativi all'attività svolta nonché quelli riguardanti la localizzazione e l'utilizzazioni dei servizi di pubblica utilità, che non superino la superficie di mezzo metro quadrato e quelli riguardanti la locazione o la compravendita degli immobili sui quali sono affissi, di superficie non superiore ad un quarto di metro quadrato;
  - c) la pubblicità comunque effettuata all'interno, sulle facciate esterne o sulle recinzioni dei locali di pubblici spettacolo qualora si riferisca alle rappresentazioni in programmazione;
  - d) la pubblicità, escluse le insegne, relativa ai giornali ed alle pubblicazioni periodiche, se esposta sulle sole facciate esterne delle edicole o nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei negozi ove si effettua la vendita;
  - e) la pubblicità esposta all'interno delle stazioni dei servizi di trasporto pubblico di ogni genere inerente all'attività esercitata dall'impresa di trasporto, nonché le tabelle esposte all'esterno delle stazioni stesse o lungo l'itinerario di viaggio, per la parte in cui contengano informazioni relative alle modalità di effettuazione del servizio;
  - f) la pubblicità comunque effettuata in via esclusiva dallo Stato e dagli enti pubblici territoriali;
  - g) le insegne, le targhe e simili apposte per l'individuazione delle sedi di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non persegua scopo di lucro;
  - h) le insegne, le targhe e simili la cui esposizione sia obbligatoria per disposizione di legge o di regolamento sempre che le dimensioni del mezzo usato, qualora non espressamente stabilite, non superino il mezzo metro quadrato di superficie.

**TITOLO VI**  
**TARIFFE**

**Articolo 25**  
*Approvazione delle tariffe*

1. Le installazioni dei mezzi pubblicitari sono soggette al pagamento di un canone, secondo la tariffa allegata al presente regolamento sotto la lettera "A".

superiore a 15 giorni.

## TITOLO VIII SANZIONI

### Articolo 32

#### *Sanzioni pecuniarie per la pubblicità effettuata senza autorizzazione*

1. Per le installazioni effettuate senza autorizzazione risultanti da processo verbale di contestazione redatto da competente pubblico ufficiale, il contravventore è tenuto a corrispondere un indennizzo ed una sanzione amministrativa pecuniaria.
2. L'indennizzo è pari al canone che si sarebbe pagato se l'installazione fosse stata autorizzata.
3. La sanzione amministrativa pecuniaria non può essere inferiore alla somma stabilita a norma del comma precedente né superiore al doppio.

### Articolo 33

#### *Obbligati al pagamento delle sanzioni pecuniarie*

1. Al pagamento dell'indennizzo di cui al comma 2 dell'articolo precedente sono tenuti in solido il proprietario dei mezzi pubblicitari installati ed il soggetto reclamizzato.
2. La sanzione amministrativa di cui al comma 3 dell'articolo precedente è irrogata autonomamente sia al proprietario dei mezzi pubblicitari, sia agli altri soggetti che hanno eventualmente concorso alla violazione.
3. Per le sanzioni stabilite dal presente articolo si applica la procedura stabilita dagli artt. 16 e segg. della legge 24/11/1981 n. 689.

### Articolo 34

#### *Altre sanzioni*

1. Indipendentemente da quanto stabilito nell'art. 32, il Comune procede alla rimozione dei mezzi pubblicitari:
    - a) privi della prescritta autorizzazione;
    - b) installati in difformità della stessa
    - c) quando non sia stato effettuato il pagamento del relativo canone.
- In attesa della rimozione, il Comune procede alla immediata copertura della pubblicità con essi effettuata, mediante contestuale processo verbale di contestazione redatto da competente pubblico ufficiale.
2. Resta ferma l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'articolo 23 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
  3. Se le sanzioni richiamate nel comma precedente non sono irrogabili, e la violazione concerne norme del presente regolamento, diverse da quelle stabilite per il pagamento del canone e per le installazioni pubblicitarie effettuate senza autorizzazione, il contravventore è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da lire 200.000 a lire 2.000.000.
  4. Per le sanzioni stabilite dal comma precedente si applica la procedura stabilita dagli artt 16 e segg. della legge 24/11/1981, n. 689.

IL SEGRETARIO COMUNALE  
/Dott. Giovanni Minnucci

## TITOLO IX DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

### Articolo 35

#### *Autorizzazioni in corso*

1. Le autorizzazioni alla installazione dei mezzi pubblicitari rilasciate anteriormente all'1/1/1999 restano valide sino alla scadenza e sono rinnovate, a richiesta del titolare, con la procedura stabilita al precedente art. 6

**Articolo 36**  
*Organi competenti*

1. La gestione tecnica, amministrativa e finanziaria delle concessioni di cui al presente regolamento spetta al funzionario responsabile dell'Ufficio tecnico, cui è affidata ogni attività organizzativa e gestionale. Il predetto funzionario rilascia e sottoscrive gli atti di concessione e le relative revoche, cura la riscossione dei canoni e delle sanzioni amministrative pecuniarie, anche in via coattiva, e dispone i rimborsi.

2. L'Ufficio di Polizia Municipale vigila sull'applicazione del presente regolamento sul territorio comunale, segnalando all'Ufficio tecnico le occupazioni abusive e quelle realizzate in difformità agli atti di concessione. A tal fine, l'Ufficio tecnico trasmette copia degli atti di concessione non oltre cinque giorni da quello nel quale sono divenuti esecutivi.

**Articolo 37**  
*Entrata in vigore*

1. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1999.

2. Dalla stessa data cessa di aver applicazione, nel territorio comunale, l'imposta sulla pubblicità, di cui al capo I del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, fermo restando l'obbligo di corrispondere l'imposta in relazione ai presupposti verificatisi anteriormente alla data stessa.

IL SEGRETARIO COMUNALE  
(Dott. Giovanni Minnucci)

# COMUNE DI ACUTO

Provincia di Frosinone

## REGOLAMENTO COMUNALE PER LE INIZIATIVE PUBBLICITARIE

ALLEGATO "A"

TARIFFE IN VIGORE DAL 01/01/1999

	Mezzo pubblicitario	Tariffa	
		annua	giornaliera
1	Insegne d'esercizio non luminose per ciascun metro quadrato di superficie occupata dal messaggio	16.000	1.000
2	Insegne d'esercizio luminose per ciascun metro quadrato di superficie occupata dal messaggio	20.000	1.500
3	Preinsegne per ciascun metro quadrato di superficie occupata dal messaggio	10.000	1.000
4	Cartelli non luminosi per ciascun metro quadrato di superficie occupata dal messaggio	10.000	1.000
5	Cartelli luminosi per ciascun metro quadrato di superficie occupata dal messaggio	15.000	1.500
6	Striscioni, locandine e stendardi, non luminosi per ciascun metro quadrato di superficie occupata dal messaggio	16.000	1.000
7	Striscioni, locandine e stendardi, luminosi per ciascun metro quadrato di superficie occupata dal messaggio	20.000	1.500
8	Segni orizzontali reclamistici per ciascun metro quadrato di superficie occupata dal messaggio	16.000	1.000

9	Impianti pubblicitari di servizio, non luminosi per ciascun metro quadrato di superficie occupata dal messaggio	16.000	1.000
10	Impianti pubblicitari di servizio, luminosi per ciascun metro quadrato di superficie occupata dal messaggio	20.000	1.500
11	<b>IMPIANTI DI PUBBLICITÀ E PROPAGANDA</b>		
11.a	Pubblicità su veicoli di uso pubblico, all'interno od all'esterno per ciascun metro quadrato di superficie occupata dal messaggio	16.000	1.000
11.b	Pubblicità all'esterno di veicoli di uso privato per ciascun metro quadrato di superficie occupata dal messaggio	10.000	500
11.c	Pubblicità con proiezioni luminose, diapositive e simili per ciascun metro quadrato di superficie occupata dalla proiezione	50.000	3.000
11.d	Pubblicità con aeromobili per ogni giorno di pubblicità	=====	50.000
11.e	Pubblicità con palloni frenati per ogni giorno di pubblicità	=====	50.000
11.f	Pubblicità con distribuzione di volantini, manifestini per ciascuna persona impiegata, per giorno, nella distribuzione	=====	15.000
11.g	Pubblicità sonora per ciascun mezzo impiegato nella diffusione del suono, anche se mobile, e per ogni giorno o frazione	=====	40.000

IL SEGRETARIO COMUNALE  
(Dott. Giovanni Minnucci)


3) Di approvare le tariffe in vigore dal 1/1/99, come da allegato "A" al regolamento stesso.

Letto, approvato e sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE  
Ing. Pio Pilozzi



IL SEGRETARIO COMUNALE  
Dr. Giovanni Minnucci



---


CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia del presente verbale è stata affissa all'Albo pretorio di questo Comune oggi per restarvi 15 giorni agli effetti dell'esecutività ai sensi di legge.

2 DIC. 1998

Acuto, li

IL SEGRETARIO COMUNALE  
Dr. Giovanni Minnucci



---

Per copia conforme, per uso amministrativo.

ACUTO, li 2 DIC. 1998

IL SEGRETARIO COMUNALE  
Dr. Giovanni Minnucci



---

La presente deliberazione, ai sensi e per gli effetti dell'art 45, 1° comma della legge 142/90, viene inviata oggi alla REGIONE LAZIO - SEZIONE DI CONTROLLO DELLA PROVINCIA DI FROSINONE, per essere sottoposta a controllo di legittimità.

ACUTO, li 2 DIC. 1998

IL SEGRETARIO COMUNALE  
Dr. Giovanni Minnucci

